



Enel Energia – Servizio di Salvaguardia

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

Servizio di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2019 / 31 dicembre 2020

REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura dal 1/01/2019 al 31/12/2020 ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali (di seguito TIV), forniti in servizio di salvaguardia nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: **Calabria e Sicilia**.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

1. Corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia:

a) Spesa Materia Energia:

I seguenti corrispettivi unitari che verranno applicati all'energia elettrica fornita ed alle relative perdite di energia sulle reti di distribuzione:

i) il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 come definite dall'ARERA (di seguito Fasce ARERA), calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del 19/12/03 del Ministero delle Attività Produttive, nelle ore appartenenti a ciascuna delle Fasce ARERA, e del parametro omega Ω offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a:

- **0,05186 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Calabria;
- **0,03996 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

ii) il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'ARERA.

b) Spesa per servizio di trasporto e gestione del contatore:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

c) Spesa per oneri di sistema:

E' prevista l'applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente A_{SOS} serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione

d) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia:

Il corrispettivo C_{SAL} che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

e) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia ARERA è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. ARERA 278/07. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29.12 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia ARERA;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia ARERA comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia ARERA utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a Illuminazione Pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia ARERA avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna S.p.A. ai sensi della lettera b) dell'art. 39.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 107/09 (Testo integrato settlement - TIS) dell'ARERA.

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo complessivo di una fattura non sia superiore a 25 euro, Enel Energia potrà prevedere, con specifica comunicazione in fattura, che il pagamento di tale importo venga corrisposto dal cliente unitamente all'importo di cui alla successiva fattura.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, o, in alternativa, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale a seguito dell'attivazione della "procedura SDD". Ulteriori modalità di pagamento potranno essere indicate da Enel Energia anche direttamente in fattura.

Il pagamento delle fatture emesse nei termini e secondo le modalità previste, libera il cliente dai suoi obblighi; tale pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il cliente può vantare nei confronti di Enel Energia, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture Enel Energia, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute per i solleciti di pagamento delle fatture, interessi nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali.

L'invio delle fatture potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine il cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte di Enel Energia degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, per clienti rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, dalla legge n.244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n.55 del 03 aprile 2013; in quest'ultimo caso per consentire l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte di Enel Energia, il cliente si impegna in tempo utile ad identificare il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo ed a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), a comunicare a Enel Energia secondo le modalità dalla stessa indicate, il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). La violazione degli obblighi di cui sopra legitimerà Enel Energia a risolvere *ipso iure* il presente contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 c.c.

Come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità (di seguito Società Obbligate) dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

Beneficiario	Banca	conto corrente	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia SpA	Banca Pop. Milano	000000071746	05034	01647	IT81W0503401647000000071746

I nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto sono consultabili sul sito www.enel.it

Enel Energia SpA Società con unico socio Sede Legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 06655971007 - R.E.A. 1150724 - Capitale Sociale Euro 302.039 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.



Enel Energia – Servizio di Salvaguardia

Ad integrazione di quanto sopra, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità potranno effettuare i pagamenti delle fatture attraverso procedura SDD, a condizione che venga specificato il codice CIG all'interno del relativo modulo di autorizzazione di addebito in conto.

4. Garanzie di Pagamento

Come previsto dagli artt. 29.9 e 29.10 del TIV, il Cliente è tenuto a pagare, contestualmente al pagamento della prima fattura, un importo a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati; l'importo di detto deposito sarà rispettivamente:

- determinato secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti della competente autorità, relativamente a ciascun punto di fornitura alimentato in bassa e media tensione per Usi Diversi da quelli domestici e di Pubblica Illuminazione,
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un mese di fornitura, relativamente a ciascun punto di fornitura alimentato in bassa e media tensione per Pubblica Illuminazione e quelli alimentati in alta e altissima tensione.

Enel Energia restituirà l'importo a titolo di deposito in caso di richiesta di attivazione della procedura SDD, riservandosi di addebitare al cliente detto deposito in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

5. Recesso

Ai sensi di quanto previsto all'art.29.8bis del TIV, in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica su mercato libero, il cliente non sarà tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'esercente la salvaguardia; in tal caso il servizio di salvaguardia terminerà il primo giorno di inizio della nuova fornitura.

Il cliente potrà recedere dal presente contratto per cambio fornitore in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione a Enel Energia tramite il nuovo fornitore, con termine di preavviso di un mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di cessazione della fornitura, il cliente potrà recedere con termine di preavviso di un mese decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del fornitore, inviando apposita comunicazione scritta a Enel Energia, contenente l'identificativo del punto di consegna (codice POD) e il proprio numero cliente, a mezzo raccomandata all'indirizzo Casella Postale 8080 – 85100 Potenza, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo gestione_trader@pec.enel.it; comunicazioni inoltrate con modalità o ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute.

6. Connessione

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui all'allegato A della delibera 646/2015/R/eel dell'ARERA (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Enel Energia, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, mentre resta facoltà del cliente procedere in tal modo relativamente ai punti di prelievo connessi in media tensione. Premesso quanto sopra, il cliente per ciascuna Richiesta inoltrata al distributore competente tramite Enel Energia, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Enel Energia contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'allegato C alla delibera 654/2015/R/eel dell'ARERA (Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione 2016-2019), e successive modifiche ed integrazioni, riconoscerà a Enel Energia, un corrispettivo di importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'ARERA, come di volta in volta aggiornato dalla normativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza di un punto già attivo.

7. Sospensione

Enel Energia può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, in base a quanto stabilito nelle presenti condizioni contrattuali ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al precedente art.3;
- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas nei confronti di Enel Energia, anche risolto, intestato al medesimo cliente;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del cliente se richiesto;
- per mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il cliente e soggetti terzi.

In tutti i casi di morosità del cliente, Enel Energia può procedere alla preventiva sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato A alla delibera dell'ARERA 258/2015/R/com e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Enel Energia potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 10 giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione stessa a mezzo PEC, ovvero 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa inviata al cliente finale, procederà trascorsi tre giorni lavorativi a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione di Enel Energia. Se, nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura, si dovesse verificare una ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), Enel Energia invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza di 10 giorni affinché il Cliente dimostri di aver pagato il proprio debito ad Enel Energia. Superato il termine di 10 giorni, Enel Energia potrà richiedere nuovamente la sospensione della fornitura. Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, Enel Energia richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura.

È altresì in facoltà di Enel Energia sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del cliente ove tale possibilità sia prevista dalla normativa di riferimento.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione al cliente in caso di prelievo fraudolento.

In tutti i casi di sospensione e di riattivazione, è fatto salvo il diritto di Enel Energia di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla delibera n.156/07 dell'ARERA.

Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto, Enel Energia dovrà corrispondere al cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Enel Energia non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
- b) euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
- d) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.

CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito www.enel.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al numero verde gratuito **800.900.860** (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) o presso i PuntoEnel (indirizzi e orari di apertura su www.enel.it).